

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ROCCA DI PAPA E DI MOMPEO PER LA CONDUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA.

L'anno duemilaventiquattro , il giorno_____del mese di ottobre, nella Sede municipale di Rocca Di Papa,

TRA

- il Comune di Rocca Di Papa, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Massimiliano Calcagni, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune “capo convenzione” avente C.F. _____;

E

- il Comune di Mompeo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Michela Cortegiani, domiciliato presso la Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune “convenzionato” avente C.F._____

PREMESSO

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale di una stessa Sezione regionale dell'Agenzia (ora Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali), di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per il Servizio di Segreteria;
- che i Comuni di Rocca Di Papa e di Mompeo sono ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'Albo;
- che il Consiglio comunale di Rocca Di Papa, con propria deliberazione n. _____ del _____, e il Consiglio comunale di Mompeo, con propria deliberazione n. _____ del _____, dichiarate immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

1. OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Rocca Di Papa e di Mompeo al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

2. COMUNE CAPO CONVENZIONE

Le parti concordano che, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 21/10/2020, il Comune capo convenzione è il Comune di Rocca Di Papa, al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario, d'intesa con il Sindaco del Comune di Mompeo, nonché la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di provvedimenti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario.

3. DECORRENZA E DURATA

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato presso il comune convenzionato fissata per il _____ 1 novembre 2024 , ovvero dalla data della presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Regione Lazio - Prefettura di Roma.

La scadenza della convenzione, pur rinnovabile nelle medesime forme, viene fissata al sessantesimo successivo alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco del Comune capofila, salvo recesso e scioglimento anticipato.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio comunale da notificare all'altro Ente e da trasmettere alla competente sede dell'Albo. In tal caso la convenzione cesserà dal momento dell'immediata eseguibilità della deliberazione di recesso.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà altresì essere concordemente deliberato dai Consigli comunali degli Enti convenzionati.

Della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione, il Sindaco del Comune capo convenzione dovrà darne comunicazione al Segretario titolare, mentre alla competente Sezione dell'Albo dovranno essere inviati i provvedimenti adottati dai Comuni affinché la stessa possa prendere atto dello scioglimento della convenzione e a quant'altro le compete.

Dalla data di cessazione, per scadenza naturale o intervenuta, della convenzione, il Segretario diviene automaticamente titolare del Comune capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999.

4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio ed organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo una distribuzione della presenza in entrambi i Comuni articolato su cinque giorni settimanali, per un orario complessivo di trentasei ore settimanali, ripartite in 30 ore presso il comune di Rocca Di Papa e per 6 ore presso il Comune di Mompeo.

5. SOSTITUZIONI DEL SEGRETARIO

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un Segretario comunale in disponibilità oppure da un Segretario incaricato a scavalco.

Sarà possibile, in alternativa alle soluzioni di cui sopra, avvalersi del Vicesegretario.

6. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata ha diritto alla corresponsione della retribuzione aggiuntiva a norma dell'art. 45 del CCNL.16.05.2001

Saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato le somme spettanti al Segretario per i diritti di rogito, mentre spetteranno al Comune convenzionato quelle di

rimborso chilometrico per eventuali spostamenti, ove spettanti. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

7. RIPARTO DELLE SPESE

Le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, sono a carico dei Comuni in base all'orario concordato e quindi per 5/6 a carico del Comune di Rocca Di Papa e per 1/6 a carico del Comune di Mompeo.

Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione. L'altro Ente convenzionato rimborserà al Comune capo convenzione la parte di spese a proprio carico.

Restano a carico dei singoli comuni convenzionati il compenso per l'esercizio di funzioni autonomamente attribuite dai singoli Comuni, le spese per corsi di formazione finalizzati con caratteristiche tipologiche specifiche di un singolo comune, l'erogazione della retribuzione di risultato di cui al CCNL del 16/05/2001, correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

L'Ufficio Ragioneria del Comune capo convenzione comunicherà all'altro Ente convenzionato la somma da rimborsare.

ART. 8 – OBBLIGHI E GARANZIE

I Comuni convenzionati con il presente atto si impegnano ad una corretta gestione del servizio di segreteria ed a mantenere i rapporti di lealtà e di reciproca collaborazione per l'ottimizzazione della funzione del Segretario comunale titolare della convenzione.

9. MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati e le relative deliberazioni dovranno essere trasmesse alla competente Sezione dell'Albo.

10. COMPETENZE DEL MINISTERO DELL'INTERNO – ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

La presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali, viene inviata al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco di Rocca Di Papa

Massimiliano Calcagni

Il Sindaco di Mompeo

Michela Cortegiani